



stretto od investire in questi mutui anche le disponibilità provenienti da altre categorie di assicurazioni e le loro riserve libere. S'è perciò necessario svolgere azione intesa ad ottenere che siano eliminate dal progetto quelle disposizioni che valgono ad eliminare una simile illusione, e ciò per non creare precedenti che potrebbero indurre alla presentazione di altri progetti basati su una presunta facilità di ottenere finanziamenti da parte delle Imprese di assicurazione in nesso con la stipulazione di polizze vita -

Da questo punto di vista appare pericolosa la norma dell'art. 25 del provvedimento proposto, la quale dispone che "i mutui di cui all'articolo precedente saranno concessi . . . - fino a concorrenza massima dell'ammontare dei capitali assicurati con le polizze case" -

Sul piano tecnico è da rilevare che la legge contiene prescrizioni di ordine assicurativo incompatibili con le norme tecniche di carattere generale che reggono il ramo vita; queste prescrizioni potrebbero essere